



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 12 luglio 2000

Gazzetta Ufficiale n. 178 del 01.08.2000

Definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento.
[Estratto relativo al rilascio dei visti per soci/amministratori stranieri di società italiane]

2. Visto per "affari" (V.S.U.).

Il visto per affari consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve durata, allo straniero che intenda viaggiare per finalità economico-commerciali, per contatti o trattative, per l'apprendimento o la verifica dell'uso e del funzionamento di beni strumentali acquistati o venduti nell'ambito di contratti commerciali e di cooperazione industriale.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:

- a) la condizione di "operatore economico-commerciale" del richiedente;
- b) la finalità economico-commerciale del viaggio per il quale è richiesto il visto;
- c) l'esistenza e l'effettiva attività svolta in Italia dagli eventuali operatori economici che richiedano il rilascio del visto in favore dell'operatore straniero;
- d) adeguati mezzi economici di sostentamento, ed in ogni caso non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva di cui all'art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998.

Il visto per affari può essere rilasciato anche alle persone che accompagnino, per documentate ragioni di lavoro, il richiedente.

9. Visto per "lavoro autonomo" (V.S.U. o V.N.).

Il visto per lavoro autonomo consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che intenda esercitare un'attività professionale o lavorativa a carattere non subordinato, ai sensi dell'art. 26 del testo unico n. 286/1998.

Per lo svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo nei casi di cui all'art. 27, comma 1, lettere a), b), c) e d) del testo unico n. 286/1998, è richiesta l'autorizzazione al lavoro.

In ogni caso, la rappresentanza diplomatico-consolare deve segnalare l'avvenuto rilascio del visto alla Direzione provinciale del lavoro, servizio ispezioni del lavoro, territorialmente competente.

I. I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono previsti dall'art. 26, del testo unico n. 286/1998, e dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999:

- 1) per le attività in cui ricorrano le condizioni previste dal comma 1, dell'art. 39, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, la dichiarazione ivi richiesta è resa dall'amministrazione preposta alla concessione delle relative abilitazioni, licenze e autorizzazioni o alla ricezione della denuncia di inizio attività, ovvero dagli enti preposti alla vigilanza degli ordini professionali;
- 2) per le attività iscrivibili nel registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio, l'attestazione relativa all'astratta individuazione delle risorse necessarie di cui al comma 3, dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, riguardante le attività ancora da intraprendere, è resa dalla Camera di commercio competente per territorio, in ragione delle funzioni attribuite alle camere stesse in tema di sviluppo economico locale e regolazione del mercato.

Tale attestazione è resa altresì dai competenti ordini professionali, per le attività soggette ad iscrizione negli ordini stessi.

Per quelle attività autonome che non trovano corrispondente iscrizione nel registro delle imprese e che siano svincolate da licenze e autorizzazioni, da denunce di inizio attività, o dall'iscrizione ad albi, registri od elenchi abilitanti (es. attività di consulenza, anche con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), e per le quali pertanto non è individuabile l'Amministrazione competente a rilasciare la dichiarazione e l'attestazione di cui ai commi 1 e 3, dell'art. 39, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, gli stranieri devono essere in possesso di:

- a) un idoneo contratto corredato, nel caso sia sottoscritto da un'impresa italiana, con certificato di iscrizione nel registro delle imprese e, nel caso di committente estero, con attestazione analoga vidimata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente;
- b) copia di una formale dichiarazione di responsabilità, preventivamente rilasciata o inviata dal committente italiano o dal suo legale rappresentante alla competente Direzione provinciale del lavoro, servizio ispezione del lavoro, nella quale si indichi che in virtù del contratto stipulato non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;
- c) una dichiarazione del committente, con cui si assicuri per il lavoratore autonomo un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;



d) copia dell'ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese, nel caso di società di capitali, o dell'ultima dichiarazione dei redditi, nel caso di società di persone o di impresa individuale o di committente non imprenditoriale, da cui risulti che l'entità dei proventi o dei redditi sia sufficiente a garantire il compenso di cui al punto c).

Per tali attività, la documentazione sopra elencata sostituisce l'attestazione di cui al comma 3 dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999.

Nei casi di lavoro autonomo da svolgere in qualità di socio e/o amministratore in società e cooperative già in attività, non è richiesta alcuna attestazione circa i parametri finanziari di riferimento di cui al comma 3 dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999. In tali casi, in luogo dell'attestazione stessa, lo straniero socio prestatore d'opera o soggetto che rivesta cariche sociali deve essere in possesso di:

e) certificato di iscrizione della società nel registro delle imprese;

f) copia di una formale dichiarazione di responsabilità, preventivamente rilasciata o inviata dal legale rappresentante della società o della cooperativa alla competente Direzione provinciale del lavoro, servizio ispezione del lavoro, nella quale si indichi che in virtù del contratto stipulato non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;

g) una dichiarazione del rappresentante legale della società che assicuri per il socio prestatore d'opera o per il soggetto che riveste cariche sociali, un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;

h) copia dell'ultimo bilancio depositato presso il Registro delle imprese, nel caso di società di capitali, o dell'ultima dichiarazione dei redditi, nel caso di società di persone, da cui risulti che l'entità dei proventi derivanti dall'attività sociale è sufficiente a garantire il compenso di cui al punto g);

3) conformemente a quanto previsto dal comma 4, dell'art. 39, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, le dichiarazioni e le attestazioni - o la documentazione sostitutiva, sopra indicate devono essere presentate alla questura territorialmente competente, per l'apposizione del nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso;

4) le dichiarazioni e le attestazioni - o la documentazione sostitutiva, in questione, unitamente al nulla osta della questura, devono essere presentate alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente, ai fini del rilascio del visto ai sensi dei commi 5, 6 e 7, dell'art. 26, del testo unico n. 286/1998, e del comma 6, dell'art. 39, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999;

5) ai fini dell'accertamento da parte della Rappresentanza diplomatico-consolare dei requisiti previsti dal comma 3, dell'art. 26, del testo unico n. 286/1998, si dispone quanto segue:

a) in tutti i casi, lo straniero deve dimostrare il requisito della disponibilità di un alloggio idoneo, mediante l'esibizione un contratto di acquisto o locazione di un immobile, mediante una dichiarazione resa dallo straniero stesso ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero a mezzo di una dichiarazione resa ai sensi delle medesime norme da un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente il visto un alloggio idoneo;

b) il requisito reddituale minimo previsto dal citato comma 3, dell'art. 26 del testo unico n. 286/1998 è soddisfatto in presenza di una corrispondente garanzia da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, ovvero in presenza delle dichiarazioni previste ai precedenti punti 2.c) e 2. g).

II. Per ciò che concerne l'attività lavorativa nel settore dello sport, quanto disposto dal comma 17 dell'art. 40, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 è applicabile anche agli stranieri che intendano svolgere attività autonoma presso società sportive non professionistiche, diverse da quelle previste dalla legge 23 marzo 1981, n. 91.

III. Per quanto riguarda il lavoro autonomo nel settore dello spettacolo, i requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:

a) copia dell'atto contrattuale di lavoro autonomo, con firma autenticata del gestore, del titolare della licenza di esercizio, dell'impresario o di un legale rappresentante, che garantisca al lavoratore un compenso di importo superiore a quello previsto dai contratti nazionali per le categorie di lavoratori subordinati con qualifiche simili;

b) copia di una formale dichiarazione di responsabilità, preventivamente rilasciata o inviata dal committente o dal suo legale rappresentante alla competente Direzione provinciale del lavoro, servizio ispezione del lavoro, nella quale si indichi che in virtù del contratto stipulato non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;



c) idonea certificazione professionale, rilasciata da enti pubblici o da qualificati istituti privati del Paese di origine o di stabile residenza del lavoratore straniero, convalidata dalla competente autorità consolare italiana che attesti la legittimazione dell'organo straniero al rilascio della certificazione. Laddove non esistano tali enti o non vengano rilasciate attestazioni per le categorie interessate, la certificazione in parola può essere sostituita dal curriculum professionale corredato da pubblicazioni, registrazioni video o audio, articoli di stampa;

d) nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso della questura territorialmente competente, da richiedere, in analogia a quanto previsto in via generale per il lavoro autonomo dal comma 4 dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, su esibizione del contratto di lavoro;

e) disponibilità di un'idonea sistemazione alloggiativa, documentabile anche mediante l'esibizione di prenotazione alberghiera, mediante una dichiarazione resa dallo straniero ai sensi degli articoli 2 e 4, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero a mezzo di una eventuale dichiarazione resa ai sensi delle medesime norme dalla controparte contrattuale, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente il visto un alloggio idoneo.

Per artisti di chiara fama od alta e nota qualificazione professionale, e per artisti o complessi ingaggiati da noti enti teatrali, dalla R.A.I., da emittenti televisive private o da enti pubblici, e in ogni caso per brevi tournèe dei lavoratori in questione, sarà sufficiente l'esibizione di copia dell'atto contrattuale o di comunicazione dell'avvenuta stipula del contratto.

I visti d'ingresso per lavoro autonomo nel settore dello spettacolo relativi a soggiorni di breve durata, vengono rilasciati al di fuori delle quote di cui all'art. 3 comma 4 del testo unico n. 286/1998. I lavoratori autonomi interessati dovranno essere informati dell'impossibilità di svolgere la loro attività per committente diverso da quello per il quale il visto è stato rilasciato e dell'impossibilità di ottenere la conversione del permesso di soggiorno per motivi diversi.